

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, che dà applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea del 13 febbraio 1960 che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica Italiana approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive aggiunte e varianti;

Vista la legge 5 luglio 1964, n. 639;

Visto l'art. 3 della citata legge 28 luglio 1962, n. 1002, che conferisce al Governo la delega ad emanare, fino alla scadenza del periodo transitorio stabilito dall'articolo 6 dell'Accordo di associazione, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'Accordo di associazione;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per gli affari esteri, tesoro, bilancio, industria e commercio, agricoltura e foreste, commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Per le merci esportate verso la Grecia, che siano state ottenute con impiego parziale o totale di prodotti temporaneamente importati da Paesi terzi, il rilascio del certificato di circolazione di cui all'art. 2 della Convenzione di cooperazione amministrativa, firmata a Bruxelles il 26 settembre 1962 e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1962, numero 1854, è subordinato al pagamento di un diritto per traffico di perfezionamento in conformità della Decisione n. 5/65, adottata dal Consiglio di associazione il 26 gennaio 1966.

Art. 2.

Il diritto per traffico di perfezionamento di cui al precedente articolo non si applica ai prodotti impiegati nella fabbricazione delle merci soggette al regime dello art. 15 dell'Accordo di associazione fra la Comunità Economica Europea e la Grecia, ratificato con legge 28 luglio 1962, n. 1002.

Art. 3.

Il diritto per traffico di perfezionamento di cui allo art. 1 è commisurato al 30 % del dazio iscritto nella tariffa doganale comune, ovvero, del dazio iscritto nella tariffa nazionale armonizzata, per i prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, da applicare in conformità con quanto stabilito dall'art. 1 della Decisione 5/65, adottata dal Consiglio di associazione il 26 gennaio 1966.

Art. 4.

Sono ridotte del 30 % le aliquote di restituzione stabilite dalla legge 5 luglio 1964, n. 639, per le merci esportate verso la Grecia con rilascio del certificato di circolazione di cui all'art. 2 della Convenzione di cooperazione amministrativa 26 settembre 1962.

La riduzione prevista dal precedente comma non si applica alle merci soggette al regime dell'art. 15 dello

Accordo di associazione fra la Comunità Economica Europea e la Grecia, ratificato con legge 28 luglio 1962, n. 1002.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto a partire dalla data del 1° febbraio 1966.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — FANFANI —
COLOMBO — PIERACCINI —
ANDREOTTI — RESTIVO —
TOLLAY

Visto, il Guardasigilli: Reale

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 28. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1966.

Nomina del presidente della Commissione per l'esame delle istanze di sblocco di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1952, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 332, concernente la composizione della Commissione per l'esame delle istanze di sblocco di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1964, numero 164549, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1965, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 200, con il quale l'onorevole dott. Giuseppe Belotti, Sottosegretario di Stato per il tesoro, venne nominato presidente della Commissione anzidetta;

Ritenuto che, a seguito della cessazione dalla carica di Sottosegretario di Stato del predetto on. parlamentare, occorre procedere alla nomina del nuovo presidente della Commissione di cui trattasi;

D'intesa con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Il sen. avv. Alessandro Agrimi, Sottosegretario di Stato per il tesoro, è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, presidente della Commissione per l'esame delle istanze di sblocco di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911, in sostituzione dell'on. dottor Giuseppe Belotti, cessato dalla carica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1966
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 380

(6757)